

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE RECINZIONI NEL TERRITORIO
DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE
IN ATTUAZIONE DELL'ART.10, COMMI 6, 7, 8, 9 DELLE NTA DEL PTC (DGR 31.10.2014 - N. X/2581 -
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE)
*Approvato con delibera Comunità del Parco n. 16 del 23.11.2015***

Pubblicato sul BURL n. 23 Serie Avvisi e Concorsi del 08.06.2016 – in vigore dal 09.06.2016

Art.1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, reca le disposizioni per la realizzazione delle recinzioni nel territorio del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, in attuazione dell'art.10, commi 6, 7, 8, 9 delle NTA del PTC (DGR 31.10.2014 - n. X/2581 - Approvazione della variante generale al Piano Territoriale).
2. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio del Parco regionale di Montevecchia e Valle del Curone, con esclusione delle Zone di iniziativa comunale, così come individuate dalle tavole del Piano territoriale di Coordinamento.
3. Tutti gli interventi di manutenzione che modifichino le caratteristiche delle recinzioni esistenti, come pure gli interventi di nuove realizzazioni di recinzioni sia di carattere definitivo sia di carattere temporaneo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), fatta salva la diversa disciplina per le recinzioni provvisorie di cui all'art. 5.5 e di cui all'art.7.
4. Anche la realizzazione di recinzioni effettuate esclusivamente con siepi è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
5. Tutte le recinzioni non devono in ogni caso introdurre elementi che possano concorrere a creare disordine e degrado ambientale e devono inserirsi in maniera non invasiva nel contesto paesaggistico.

Art. 2. Recinzioni fisse

1. Per recinzioni fisse si intendono delimitazioni perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive o di posa in opera che permettono il mantenimento e la durata pluriennale delle stesse.
2. Le recinzioni fisse sono consentite esclusivamente nella pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, per esigenze di sicurezza e di protezione, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale; le recinzioni fisse sono comunque consentite quando previsto da specifiche disposizioni normative o per esigenze di pubblica incolumità.
3. Si definiscono "aree di pertinenza" le aree connesse all'edificio e/o alle strutture aziendali, che mantengono con questi rapporti di contiguità fisica. Tali aree comprendono i giardini, le

aie, i cortili, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso.

4. La superficie massima della pertinenza dei fabbricati e/o delle strutture recintabile è pari a dieci metri quadri di superficie recintata per ogni metro quadro di superficie coperta esistente dell'edificio principale, sino ad una superficie coperta massima di mq 500. Per ogni mq di superficie coperta eccedente la soglia dei 500 mq è ammissibile un rapporto pari a 5 mq di superficie recintabile per ogni mq di superficie coperta; le dimensioni dell'area recintabile non possono comunque eccedere la superficie massima di mq 10.000. Eventuali maggiori superfici da recintare potranno essere assentite dall'Ente Parco solo se giustificate da motivi di sicurezza o di ordine, decoro e razionalità del contesto.
5. Nella redazione del progetto delle recinzioni e nell'individuazione dell'area di pertinenza deve essere dimostrato il rispetto dei segni naturali e/o antropici caratterizzanti la tessitura territoriale. Le nuove recinzioni non possono caratterizzarsi come elemento improprio nel contesto e non devono impedire la percezione delle visuali panoramiche del paesaggio e di elementi significativi, anche nelle eventuali divisioni interne, legate all'articolazione delle proprietà.
6. L'altezza massima consentita per le recinzioni è di m. 1,80, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni normative, particolari esigenze di scolo o di tutela dei versanti della pubblica incolumità, eventuali disposizioni più restrittive degli strumenti comunali e eventuali esigenze di salvaguardia di particolari aspetti paesaggistici.
7. Le recinzioni possono essere costituite da siepi, staccionate, reti metalliche ed eventuali altri elementi che comunque non occludano la visibilità, con l'esclusione di manufatti prefabbricati in cls e di elementi in acciaio inossidabile. In ogni caso eventuali strutture in muratura dovranno essere interrato. Qualora alla base della recinzione debba essere realizzato un muro di sostegno del terreno, il nuovo manufatto dovrà inserirsi armonicamente nel contesto e dovrà essere realizzato preferibilmente con tecniche costruttive tradizionali. Le nuove opere di recinzione devono consentire il regolare deflusso delle acque e non modificare l'assetto idrologico dell'area di intervento. Le recinzioni devono essere rispettose degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti preesistenti, salvo che per motivate, comprovate e diverse esigenze, devono essere rispettose della morfologia dei luoghi e dell'andamento naturale del terreno e devono consentire il passaggio della piccola fauna, assicurando la presenza di un varco o spazio idoneo tra la recinzione e il terreno.
8. Per motivate ed evidenti ragioni di carattere estetico e di ordine e decoro del contesto, l'Ente Parco può autorizzare soluzioni tipologiche differenti, in particolare in presenza di recinzioni preesistenti.
9. I cancelli e gli ingressi devono essere consoni e proporzionati al disegno generale della recinzione e quindi assoggettate alle medesime disposizioni del regolamento.

Art. 3. Recinzioni di carattere temporaneo a scopo agro-silvo-pastorale

1. Per recinzioni temporanee a scopo agro – silvo - pastorale si intendono le delimitazioni perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive che consentano il pronto e completo allontanamento del manufatto al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la necessità. La loro realizzazione non deve comunque comportare modifiche morfologiche ai luoghi.
2. Le recinzioni di fondi agricoli sono ammesse solo con carattere temporaneo, esclusivamente per dimostrate esigenze legate all'attività agricola, da provare con adeguata documentazione, e non sono comunque consentite nei boschi, salva l'applicazione di prevalenti disposizioni normative.
3. E' vietato l'utilizzo di filo spinato e/o altro materiale che possa costituire pericolo, con riferimento alla vigente normativa in materia.
4. Tutte le tipologie di recinzione non devono introdurre elementi che possano concorrere a creare disordine e degrado ambientale e devono comunque inserirsi in maniera non invasiva nel contesto paesaggistico; a tal fine il Parco può dettare prescrizioni.
5. Le recinzioni non devono impedire la percorribilità di tracciati (sentieri e viabilità agrosilvopastorale) pubblici e/o di uso pubblico.

Art. 4. Recinzioni di carattere temporaneo di fondi agricoli funzionali alle attività orto-floro-vivaistiche

1. Sono consentite recinzioni di carattere temporaneo nei fondi in cui si esercitano attività di carattere orto-floro-vivaistico, per cui è necessario garantire la salvaguardia delle colture in atto. Tali coltivazioni devono avvenire in presenza di attività agricola imprenditoriale.
2. Le recinzioni dovranno essere realizzate con montanti di legno (preferibilmente castagno), infissi direttamente nel terreno con numero 2/3 traversi in legno; in alternativa ai traversi in legno potranno essere posizionati ordini orizzontali di filo metallico (distanza dei fili cm 20/30) o nel caso di necessità di protezione da fauna selvatica potrà essere posizionata una rete; in tal caso la rete potrà essere interrata per circa 20/30 cm; le recinzioni potranno avere altezza massima fuori terra di mt 1.50. Il tracciato della recinzione dovrà essere limitato allo spazio occupato dalla coltivazione e ad eventuali spazi strettamente necessari per il passaggio e la manovra di mezzi agricoli.
3. L'autorizzazione alla permanenza delle recinzioni è limitata alla durata dell'attività colturale in corso; al termine della coltivazione, il proprietario o l'utilizzatore del fondo è obbligato alla immediata e completa rimozione della recinzione, a pena della rimozione coattiva ad opera del Parco a spese dell'interessato, anche mediante utilizzo della cauzione.

Art. 5. Recinzioni di carattere temporaneo di fondi agricoli finalizzate al contenimento di bestiame al pascolo e alla stabulazione

1. Sono consentite recinzioni di carattere temporaneo nei fondi destinati al pascolo e/o alla stabulazione del bestiame.
2. La dimensione dell'area recintata dovrà essere proporzionale all'effettivo numero di capi che pascoleranno del fondo; possono essere utilizzate le medesime tipologie previste per le protezioni di colture o in alternativa le recinzioni potranno essere realizzate con pali in legno e ordini orizzontali di filo metallico di altezza massima di mt 1.50, salvo che per dimostrate esigenze in relazione alle specie di bestiame allevate.
3. Sono preferibili, per il basso impatto visivo, recinzioni per il pascolo e/o la stabulazione realizzate con montanti verticali in legno e fili metallici orizzontali, anche elettrificati.
4. Al termine dell'utilizzo la recinzione dovrà essere tempestivamente rimossa a pena della rimozione coattiva ad opera del Parco e a spese dell'interessato.
5. Le recinzioni realizzate con semplice infissione di tondini metallici e filo elettrificato, messe in opera giornalmente per esigenze legate al pascolo degli animali non sono soggette ad autorizzazione; tali recinzioni non possono comunque, anche temporaneamente, interrompere la rete sentieristica e/o tracciati (sentieri e viabilità agrosilvopastorale) pubblici e/o di uso pubblico.
6. A servizio di stalle esistenti nel territorio del Parco può essere autorizzata la realizzazione di aree recintate (paddock), anche non in contiguità alle stalle, purché nelle immediate vicinanze e se funzionali alla conduzione della stalla stessa, con modalità da concordare con il Parco.

Art.6. Recinzioni di carattere temporaneo per la protezione di orti familiari

1. La recinzione di piccoli orti a conduzione familiare è consentita solo se in continuità e a confine di nuclei ed edifici sparsi nel territorio del Parco, con una superficie massima recintata di mq 80.
2. Le tipologie di recinzioni previste sono le medesime dei fondi agricoli in cui si esercitano attività orto-floro-vivaistiche di cui al punto 4.2. Al cessare dell'attività la recinzione dovrà essere prontamente rimossa.

Art. 7. Delimitazioni di carattere temporaneo per la sicurezza, l'incolumità pubblica e la protezione di aree naturali

1. Nel territorio del parco è consentita la posa di staccionate per esigenze legate alla sicurezza, all'incolumità pubblica e alla conservazione delle aree naturali e/o coltivate (p.e. per impedire la sosta di automezzi); tali staccionate non costituiscono opere di recinzione,

a condizione che non interrompano tracciati (sentieri e viabilità agrosilvopastorale) pubblici e/o di uso pubblico e non introducano elementi che possano concorrere a creare disordine e degrado ambientale, che si inseriscano in maniera non invasiva nel contesto paesaggistico e che la posa delle stesse non comporti modifiche morfologiche al sito. Tali interventi, qualora riconducibili a quanto previsto dall'art. 149 del dlgs 42/2004, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica; sono comunque soggetti a comunicazione all'Ente Parco.

Art.8 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette a quanto previsto dagli articoli 167 e 181 del dlgs 42/2004 e alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, della l.r. 86/83.
